



Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca

Via Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111

info@cbbg.it / info@pec.cbbg.it

Modello Organizzativo e di gestione

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Parte Speciale B REATI SOCIETARI

Esaminato ed adottato con deliberazione n. 022 del Consiglio di Amministrazione del

25 maggio 2021

IL PRESIDENTE
F.to (Franco Gatti)

IL SEGRETARIO
F.to (Mario Reduzzi)

Sommario

1. Premessa	3
2. Reati societari	3
3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/01	5
4. Le aree ed i processi a rischio	7
5. Protocolli generali	7
6. Protocolli specifici in relazione ai singoli reati	8
6.1. Gestione del controllo interno sulla cassa.....	8
6.2. Gestione del controllo interno delle banche	8
6.3. Gestione del controllo contabile	8

1. Premessa

L'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 configura una ipotesi di responsabilità penale dell'ente nel caso di reati societari previsti dal codice civile in materia di società e consorzi con la previsione di un regime sanzionatorio diversificato per le varie tipologie di reato.

Per questi reati vi è da sottolineare che il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica con la previsione di un aumento della sanzione pecuniaria di un terzo nel caso in cui l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Quanto alle categorie di persone che vengono in rilievo per questa tipologia di reati, la norma fa riferimento alle singole previsioni delittuose di cui al codice civile che individua quali soggetti attivi gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Relativamente alla possibile commissione di tali reati anche da parte del Consorzio di Bonifica, si ritiene che – considerato il richiamo del codice civile a soggetti presenti anche nell'organizzazione consortile – seppur con qualche esclusione sia ipotizzabile la responsabilità dell'ente per alcuni dei reati societari di cui all'art. 25 ter, qui di seguito elencati.

Tutto ciò premesso, si consideri che – parimenti a quanto già chiarito nel paragrafo 1 della parte generale del Modello Organizzativo – anche per l'ambito dei reati societari e, segnatamente, per quello delle false comunicazioni sociali, l'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso impone di individuare i rischi legati all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001.

Infatti, l'esigenza di liquidità o l'eventuale stato di crisi di un ente, potrebbe determinare la assunzione di comportamenti riprovevoli e poco trasparenti, volti ad occultare il disequilibrio economico se non addirittura il dissesto.

A mero titolo esemplificativo, l'emergenza pandemica potrebbe agevolare la creazione e la pubblicazione di rendiconti finanziari non veritieri, piuttosto che la predisposizione di documentazione contabile non conforme, comportando, conseguentemente, una responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001.

2. Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

(Così come modificato all'art. 9 comma 1 L. 69/2015)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Si consideri che il reato di false comunicazioni rientra nel novero dei reati societaria il cui rischio di realizzazione è aumentato in circostanza della emergenza sanitaria da Covid-19.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali,

ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 a carico del Consorzio qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2 da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)	Da 200 a 400 quote (aumentata di un terzo se l'ente consegue un profitto di rilevante entità)	
Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.)	Da 100 a 200 quote (aumentata di un terzo se l'ente consegue un profitto di rilevante entità)	
Impedito controllo (art. 2625 c.2 cod. civ.)	Da 200 a 360 quote (aumentata di un terzo se l'ente consegue un profitto di rilevante entità)	
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote (aumentata di un terzo se l'ente consegue un profitto di rilevante entità)	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare

		<p>con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)</p>	<p>Da 200 a 400 quote (aumentata di un terzo se l'ente consegue un profitto di rilevante entità)</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

È in ogni caso disposta dall'autorità giudiziaria la confisca del profitto conseguito con l'illecito.

4. Le aree ed i processi a rischio

Nell'ambito del Consorzio sono individuabili delle aree di rischio potenziale di commissione dei reati societari all'interno delle seguenti attività c.d. sensibili poste in essere dal Consorzio:

- a) Gestione finanziaria – contabile;
- b) Predisposizione del bilancio e relativa relazione;
- c) Gestione dei rapporti con il Revisore Legale;
- d) Redazione, tenuta e conservazione dei documenti soggetti all'esercizio del controllo da parte dei soggetti citati.

Si evidenzia sin da ora che, al fine della prevenzione della commissione dei reati previsti in questa sezione, i soggetti interessati devono osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio e delle relazioni in modo da fornire informazioni veritiere.

5. Protocolli generali

Al fine di prevenire i reati societari di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/01, il Consorzio è dotato di un protocollo interno di controllo della contabilità, costituito secondo le seguenti linee guida:

- e) Tracciabilità delle operazioni/atti.

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

- f) Segregazione delle funzioni.

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di un soggetto ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo. L'accesso ai sistemi contabili è limitato ad alcune figure ed è operata una segregazione delle funzioni in base alle mansioni assegnate.

- g) Evidenza formale dei controlli.

I controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

- h) Identificazione e responsabilità dell'operazione.

La responsabilità di un'operazione/attività aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

- i) Formalizzazione ed archiviazione documenti rilevanti.

I documenti sono adeguatamente approvati e riportano la data di redazione e la firma riconoscibile del responsabile della relativa emissione. Gli stessi sono archiviati secondo modalità che ne garantiscano la facile rintracciabilità e la tutela della relativa riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

6. Protocolli specifici in relazione ai singoli reati

Si ritiene applicabile il novero dei seguenti protocolli speciali:

6.1. Gestione del controllo interno sulla cassa

- L'accesso ai contanti è limitato al solo economo;
- i pagamenti a fornitori avvengono sempre con mezzi bancari e mai con la cassa, salvo pagamenti di valore irrisorio;
- tutte le spese vengono effettuate con il sistema dei mandati di pagamento, ad eccezione delle spese economali (sotto € 500,00).

6.2. Gestione del controllo interno delle banche

- Tutte le entrate e le uscite dell'Ente sono giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti e a fronte di adempimenti fiscali previsti dalla legge;
- i pagamenti sono effettuati dal Settore Ragioneria e Contabilità soltanto in conformità a documenti o in base a richieste approvate da persone autorizzate. Tutti i mandati di pagamento sono predisposti dall'operatore, siglati dal capo Settore Ragioneria e Contabilità e firmati dal Dirigente del Servizio e dal Direttore Generale;
- vengono effettuati periodicamente controlli da parte del Settore Ragioneria e Contabilità sulla scorta delle evidenze degli estratti conto corrente bancari;
- per le spese economali esiste un conto corrente apposito, cui sono destinati specifici capitoli di bilancio, che viene reintegrato quando si esaurisce, sempre mediante apposito mandato di pagamento.

6.3. Gestione del controllo contabile

Controllo incrociato tra il Settore Ragioneria e Contabilità ed il Direttore Generale, tramite i seguenti protocolli di verifica:

- il Settore Ragioneria e Contabilità, nell'ambito della verifica della contabilità, procede con la verifica della documentazione di supporto delle scritture di contabilità e con la verifica dell'effettiva chiusura del periodo contabile;
- il Settore Ragioneria e Contabilità propone il calendario di chiusura dell'esercizio contabile, che deve essere approvato dal Direttore Generale, con evidenza delle attività da svolgere e i soggetti a cui vengono affidate le stesse;
- sulla scorta del calendario di chiusura e di una *check list* allineata (che rivedrà, daterà e firmerà per approvazione), il Capo Settore Ragioneria e Contabilità predispone una scheda Programma Lavori e controlla l'effettivo completamento delle attività di chiusura fissate nella stessa.